

ACCORDO DI COOPERAZIONE EX ART 15 LEGGE 241/1990

Attuazione di processi efficienti di progettazione, esecuzione e gestione delle opere pubbliche, tesi a realizzare un sistema di trasporti che, in coerenza con i piani di assetto territoriale e di sviluppo socioeconomico regionali, sono finalizzati a garantire lo sviluppo e la competitività del sistema produttivo assicurando coesione territoriale ed inclusione sociale.

TRA

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale S.p.A., di seguito denominata “AdSP MAM”, con sede in Bari, piazzale Cristoforo Colombo, 1 (codice fiscale / P.IVA 08032850722), qui rappresentata da prof. avv. Ugo Patroni Griffi, nato a Bari (BA) il 28/07/1966, nella sua qualità di Presidente; E

Agenzia Regionale Strategia per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio, di seguito denominata “ASSET”, con sede in Bari, via G. Gentile 52 (codice fiscale 93485840727), qui rappresentata dall’ing. Raffaele Sannicandro, nato a Bari il 22/09/1958, nella sua qualità di Direttore generale; Nell’insieme e congiuntamente, di seguito, denominate le “Parti”, Premesso che:

- l’art. 15 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 (nuove norme sul procedimento amministrativo) stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- la Direttiva 24/2014/UE regola gli accordi, le decisioni o altri strumenti giuridici che disciplinano i trasferimenti di competenze e responsabilità per la realizzazione di compiti pubblici tra amministrazioni aggiudicatrici che non prevedono una remunerazione in cambio di una prestazione contrattuale sottolineando che “il solo fatto che entrambe le parti di un accordo siano esse stesse autorità pubbliche non esclude di per sé l’applicazione delle norme sugli appalti. Tuttavia, l’applicazione delle norme in materia di appalti pubblici non dovrebbe interferire con la libertà delle autorità pubbliche di svolgere i compiti di servizio pubblico affidati loro utilizzando le loro stesse risorse, compresa la possibilità di cooperare con altre autorità pubbliche”;
- l’art. 5 comma 6 del DLGS 8 aprile 2016 n. 50 (codice dei contratti pubblici) stabilisce, a recepimento della predetta direttiva, che le disposizioni del Codice non trovano applicazione agli accordi conclusi tra due o più amministrazioni pubbliche quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) l’accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell’ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune; b) l’attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all’interesse pubblico; c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione;
- l’AdSP MAM, in coerenza con quanto previsto dal Piano Strategico Nazionale della portualità e della logistica, trasfuso nell’attuale quadro legislativo della portualità con la riforma operata in materia dettata dal DLGS 4 agosto 2016 n.169 (Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della



disciplina concernente le Autorità portuali), è ente pubblico non economico e opera - nei porti di competenza: Bari, Brindisi, Manfredonia, Barletta e Monopoli -, per indirizzare, programmare, coordinare, promuovere e controllare le operazioni portuali e le altre attività commerciali ed industriali esercitate nel porto; amministra, altresì, i beni del demanio marittimo, provvede al mantenimento dei fondali ed alla realizzazione delle grandi infrastrutture portuali e garantisce la manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture nel rispetto dei criteri di sostenibilità energetica ed ambientale, in coerenza con le politiche promosse dalle vigenti direttive europee in materia;

- l'ASSET, istituita con Legge Regionale 2 novembre 2017, n. 41 (riordino dell'Agenzia regionale per la mobilità nella regione Puglia e istituzione dell'Agenzia regionale strategica per lo sviluppo ecosostenibile del territorio), è un organismo tecnico – operativo che opera a supporto della Regione e di altre pubbliche Amministrazioni ai fini della definizione e gestione delle politiche per la mobilità, la qualità urbana, le opere pubbliche, l'ecologia e il paesaggio, nonché ai fini della prevenzione e la salvaguardia del territorio dai rischi idrogeologici e sismici;
- l'art. 2 comma 5 della Legge Regionale 2 novembre 2017, n. 41 dispone che l'ASSET può instaurare, sulla base di apposite convenzioni - nel rispetto delle previsioni contenute nella convenzione quadro con la quale la Giunta regionale individua e attribuisce specifici compiti all'agenzia - rapporti di collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto e promozione con altre pubbliche amministrazioni, nei limiti di legge e secondo le disponibilità finanziarie; Tutto quanto premesso:
- i soggetti in premessa sono amministrazioni pubbliche, cui la legge ha affidato il compito di soddisfare interessi pubblici in parte coincidenti, attribuendo competenze in parte diverse per ampiezza e prospettiva, il cui esercizio congiunto permette di massimizzare i risultati della collaborazione oggetto del presente accordo;
- in data gennaio 2018 è stato approvato, con l'indirizzo e coordinamento strategico del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, in ambito di Area Logistica Integrata (ALI) del Sistema Pugliese Lucano (PON Infrastrutture e Reti 2014 – 2020), il Documento di Sviluppo e di Proposte sottoscritto anche dalla AdSP MAM e dalla Regione Puglia, laddove, attraverso le proposte infrastrutturali e le strategie messe in atto dal tavolo Locale dell'ALI, è delineato un percorso di pianificazione volto allo sviluppo del territorio di riferimento;
- tra la Regione Puglia e AdSP MAM sono altresì in corso procedure di finanziamento di opere pubbliche tra cui il parco progetti a valere sui rientri finanziari del PIC Interreg III-A 2000-2006 Grecia / Italia e sulle risorse dell'Asse VII – Azione 7.4 "Interventi per la competitività del sistema portuale e interportuale" del POR Puglia 2014 – 2020;
- la Legge Regionale 2 novembre 2017, n. 41 ha assegnato all'ASSET il compito di supportare i processi di pianificazione strategica regionale integrando i temi della mobilità, accessibilità, rigenerazione urbana, sviluppo sostenibile, tutela paesaggistica, valorizzazione dei beni culturali e ambientali, recupero e riuso del patrimonio edilizio esistente. In particolare l'ASSET ha redatto il Piano regionale delle merci e della logistica ed è quindi pienamente coinvolta nel percorso di pianificazione portuale;
- la Legge Regionale 2 novembre 2017, n. 41 ha inoltre assegnato all'ASSET il compito di supportare tecnicamente la Regione Puglia, gli enti regionali, gli enti locali pugliesi nonché i concessionari di opere pubbliche, per le attività di verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'art. 26 del DLGS 18 aprile



2016 n.50 (codice dei contratti pubblici), nonché per ulteriori attività ispettive e di controllo che richiedono accreditamento ai sensi delle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020 o similari;

- l'art. 26 comma 6 dell'art. 26 del DLGS 18 aprile 2016, nr. 50 (codice dei contratti pubblici) stabilisce che l'attività di verifica preventiva della progettazione per lavori di importo pari o superiore a venti milioni di euro può essere effettuata da organismi accreditati ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020, che l'attività di verifica preventiva della progettazione per lavori di importo inferiore a venti milioni di euro e fino alla soglia di cui all'art. 35 può essere effettuata dalla stazione appaltante nel caso in cui disponga di un sistema interno di controllo di qualità e che l'attività di verifica preventiva della progettazione per lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria e fino ad un milione di euro redatto da progettisti interni può essere effettuata dalla stazione appaltante nel caso in cui disponga di un sistema interno di controllo di qualità;
- l'AdSP MAM non è accreditata ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020 e non dispone di un sistema interno di controllo di qualità al fine di effettuare l'attività di verifica preventiva della progettazione nonché per effettuare ulteriori attività ispettive e di controllo che richiedono accreditamento ai sensi delle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020 o norme similari quali a titolo di esempio le attività di ispezione durante l'esecuzione delle opere;
- alla luce delle finalità istituzionali dei due soggetti coinvolti nel presente accordo, l'interesse pubblico di cui all'art. 5 comma 6 lett. b) del DLGS 8 aprile 2016 n. 50, effettivamente comune tra AdSP MAM e ASSET e che regge l'attuazione della cooperazione pubblico di cui all'art. 5 comma 6 lett. a) del DLGS 8 aprile 2016 n. 50, in ottica di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica, è relativo all'esigenza di attuare processi efficienti di progettazione, esecuzione e gestione delle opere pubbliche, comprese nei documenti citati, tesi a realizzare un sistema di trasporti che, in coerenza con i piani di assetto territoriale e di sviluppo socioeconomico regionali, sono finalizzati a garantire lo sviluppo e la competitività del sistema produttivo assicurando coesione territoriale ed inclusione sociale;
- si precisa inoltre che le due amministrazioni pubbliche partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento della attività interessate dalla cooperazione. In particolare, l'ASSET e AdSP MAM non offrono beni e servizi di cui sopra sul mercato.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 Premessa

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo di cooperazione tra amministrazioni pubbliche ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 15 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e dell'art. 5 comma 6 del DLGS 8 aprile 2016 n. 50, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune.

Art. 2 Compiti e responsabilità

Con il presente accordo l'AdSP MAM ha il compito e la responsabilità di procedere con la progettazione, esecuzione e gestione delle opere pubbliche comprese nei documenti citati in premessa e l'ASSET ha il compito e la responsabilità di supportare tecnicamente i predetti processi in particolare per le attività di verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'art. 26 del DLGS 18 aprile 2016 n.50 (codice dei contratti

pubblici), nonché per ulteriori attività ispettive e di controllo che richiedono accreditamento ai sensi delle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020 o similari.

Art. 3 Responsabili delle attività

Il Responsabile dell'attività, per l'AdSP MAM, sarà l'ing. Francesco Di Leverano, direttore del Dipartimento Tecnico mentre per l'ASSET sarà l'ing. arch. Vito Antonio Lomoro, direttore dell'Area tecnica CAB - Organismo di valutazione della conformità.

Art. 4 Movimenti finanziari

I movimenti finanziari tra le due amministrazioni pubbliche che sottoscrivono il presente accordo di cooperazione si configurano solo come ristoro delle spese sostenute, essendo escluso il pagamento di un vero e proprio corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno.

Le Parti concordano di adottare le procedure del sistema di gestione ASSET per il calcolo delle spese sostenute facenti parte integrante del presente accordo anche se non materialmente ad esso allegate.

Le Parti convengono che l'ASSET dovrà informare l'AdSP MAM di eventuali revisioni delle predette procedure e richiedere formale accettazione delle eventuali diverse condizioni ivi riportate. **Art. 5 Impegni**

L'ASSET, per ogni specifica richiesta di attivazione del supporto tecnico da parte dell'AdSP MAM nel periodo di validità del presente accordo di cooperazione, si impegna a trasmettere una "nota informativa" con richiesta di tutte le informazioni necessarie a poter pianificare l'attività, programmare i tempi di effettuazione e stimare le spese da ristorare ed un "disciplinare attuativo" che conterrà le specifiche condizioni integrative di quelle previste nel presente accordo di collaborazione tra cui i diritti del richiedente l'attività e i doveri del soggetto che effettua l'attività.

Art. 6 Controversie

Per qualunque controversia che dovesse insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia della presente convenzione, le parti si impegnano a concordare una soluzione amministrativa condivisa entro il termine di tre mesi dall'insorgere della controversia. In caso di mancato accordo, sarà vincolante il parere dell'Avvocatura Regionale.

Art. 7 Durata

La durata della presente convenzione è di 36 (trentasei) mesi salvo proroga.

Art. 8 Trattamento dei dati

Le parti si impegnano a rispettare il DLGS 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i. (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Il presente Accordo di cooperazione tra amministrazioni pubbliche viene sottoscritto contestualmente dai legali rappresentanti dell'Agenzia Regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio e di Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale S.p.A. ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 15 comma 2-bis della Legge 7 agosto 1990 n. 241.



Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Meridionale
Bari, Brindisi, Manfredonia, Barletta, Monopoli



AGENZIA REGIONALE STRATEGICA PER LO
SVILUPPO ECOSOSTENIBILE DEL TERRITORIO



Ai sensi dell'art. 15 comma 2 bis della L. 241/1990 il presente accordo è sottoscritto con firma digitale.
Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente di AdSP MAM I

(prof. avv. Ugo Patroni Griffi)

Il Direttore Generale dell'ASSET

(ing. Raffaele Sannicandro)